ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1 gennaio 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE AU- TONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Misure Coefficienti utensili lorde di stipendio dell'assegno

a) impiegati: 970..... 75.000 900..... 70.000 670..... 52.000 500..... 39.000 402..... 31.500 357..... 28.000 340..... 26.000 325..... 26.000 284..... 23.500 dal 190 al 240..... 18.000 dal 136 al 180..... 14.000

b) operai: dal 183 al 210..... 18.000 dal 172 al 177..... 15.500 165..... 14.000 151..... 14.000

Versione in vigore dal 7 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 gennaio 1963, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-dell-1963/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it